

Attività radiologica nell'ambito dell'esercizio autonomo della professione

I. Principi fondamentali

L'autorizzazione all'utilizzo di un apparecchio radiografico può essere concessa solo se nella struttura in questione sono pienamente garantite sia la competenza tecnica che le conoscenze specialistiche in materia di radioprotezione. Le igieniste dentali non possono ottenere l'autorizzazione a utilizzare un apparecchio radiografico sotto la propria esclusiva responsabilità. In questo contesto è determinante la mancanza di competenza in merito a determinati aspetti medici di un esame radiografico, che comprendono la definizione dell'indicazione e l'interpretazione dei risultati e sono riservati ai dentisti.

Una relativa richiesta presentata da Swiss Dental Hygienists all'UFSP per il riconoscimento delle igieniste dentali come esperte in radioprotezione ha ricevuto risposta negativa con lettere del 7 giugno 2005 e del 23 agosto 2005. Analogamente, il Consiglio federale ha risposto in modo approfondito a un'interrogazione parlamentare (Consiglio nazionale) dell'ottobre 2005, fornendo un'interpretazione delle disposizioni di legge vigenti.

II. Situazione giuridica

a) Autorizzazione all'esercizio

Le condizioni per l'esercizio di un impianto a raggi X e la formazione necessaria in materia di radioprotezione sono sancite dalla legge sulla radioprotezione (LRP, RS 814.50) del 22 marzo 1991 e precisate in diverse ordinanze specifiche. L'art. 31 StSG menziona, oltre alle competenze mediche, tra l'altro la **presenza di periti** in radioprotezione nella rispettiva struttura come presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto a raggi X.

b) Esperti in radioprotezione

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. g dell'Ordinanza sulla radioprotezione (StSV, RS 814.501) del 26 aprile 2017, gli esperti ai sensi dell'art. 16 StSG sono coloro che dispongono delle conoscenze specialistiche, della formazione e dell'esperienza necessarie in materia di radioprotezione per garantire un'efficace protezione delle persone e dell'ambiente. La funzione degli esperti consiste quindi nell'attuare le disposizioni di legge nelle istruzioni aziendali in materia di radioprotezione e nel controllarne l'applicazione all'interno dello studio. L'art. 182 cpv. 2 ORP stabilisce poi chi soddisfa i requisiti sopra menzionati e può quindi esercitare la funzione di esperto in radioprotezione. Tra questi figurano (tra gli altri) i dentisti. Gli igienisti dentali non possono quindi essere impiegati come esperti. La responsabilità di stabilire l'indicazione per l'esecuzione di radiografie e la loro valutazione ai fini della diagnosi è considerata una prestazione odontoiatrica.

L'ordinanza del DFI sulla formazione iniziale e continua e sulle attività consentite in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in materia di radioprotezione, RS 814.501.261) del 26 aprile 2017 definisce nell'allegato 2 le attività e le competenze consentite agli igienisti dentali nel settore della radioprotezione. In tale allegato si distingue tra gli igienisti dentali che hanno «semplicemente» completato la formazione a livello di scuola specializzata superiore e quelli che dispongono inoltre di una formazione riconosciuta in materia di radioprotezione. A entrambe è comune l'utilizzo di tecniche intra- ed extraorali nel campo delle basse dosi

solo sotto la direzione responsabile di un dentista esperto. Gli igienisti dentali con una formazione supplementare in radioprotezione possono utilizzare, oltre all'ortopantomografia e alla radiografia a distanza, anche la tomografia volumetrica digitale.

III. Conclusioni

Alla luce della situazione giuridica descritta, agli studi di igiene dentale in cui non è **regolarmente presente** un dentista non possono essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio ai sensi della legislazione sulla radioprotezione.

La prassi secondo cui i dentisti che non lavorano presso la sede dell'igienista dentale si assumono la competenza medica e tecnica necessaria per l'autorizzazione non è ammessa ed è punibile ai sensi dell'art. 44 della Legge sulla radioprotezione (StSG). La legge non definisce chiaramente cosa si intenda per «presente regolarmente». Tuttavia, l'art. 16 della Legge sulla radioprotezione (LRP) stabilisce che il titolare dell'autorizzazione o le persone che dirigono l'attività sono responsabili del rispetto delle norme di radioprotezione. A tal fine, devono avvalersi di un numero adeguato di esperti. Infine, ai sensi dell'art. 31 della Legge sulla radioprotezione (StSG), è anche requisito per il rilascio di un'autorizzazione che l'azienda disponga di **un numero adeguato di esperti** e che il richiedente e gli esperti **possano** così **garantire un funzionamento sicuro**. Da ciò si deduce che in uno studio devono essere presenti un numero di esperti tale da consentire in ogni momento il rispetto delle norme in materia di radioprotezione; l'igienista dentale può quindi sempre ricorrere a un esperto quando esegue una radiografia.

Alla luce di tali disposizioni, è quindi ovviamente possibile che un'igienista dentale effettui radiografie in uno studio gestito da un dentista. Ciò vale anche per un'igienista dentale che esercita in proprio e svolge la propria attività in uno studio gestito da un dentista. In questo caso, è in linea di principio autorizzata a eseguire autonomamente radiografie. A tal proposito, tuttavia, occorre sempre tenere conto anche delle **disposizioni cantonali**.